

TITOLO I Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata.

Articolo 1)

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

- 1.1. Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, N. 117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa di Luigi Mariano Mariano la Fondazione denominata "Fondazione Venture Impatto Sociale"- Ente del Terzo Settore (di seguito la "Fondazione"); essa potrà fare uso anche della denominazione in forma abbreviata "Fondazione VIS - ETS".
- 1.2. Possono divenire Cofondatori le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, che abbiano finalità compatibili con quelle della Fondazione, che si impegnino a cooperare per il raggiungimento dei fini di questa e che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente Statuto.
- 1.3. La qualifica di Cofondatore viene attribuita con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri in carica del Consiglio Direttivo.
- 1.4. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto") dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicazione normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile")
- 1.5. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2)

Sede

- 2.1. La Fondazione ha sede in Lecce, in piazza Sant'Oronzo 33.
- 2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti e unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3)

Scopo

- 3.1 La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18, e 118, comma 4, della Costituzione Italiana, si ispira, al fine di sostenere l'automa iniziativa di cittadini e degli enti che concorrono in forma associata, a promuovere attività in memoria del padre adottivo del Fondatore "Luigi Mariano", già economista ed educatore.
- 3.2. La Fondazione ha per scopo l'assistenza benefica e sociale, la qualificazione professionale e l'elevazione cultura-

le e morale dei lavoratori, dei lavoratori precari, dei disoccupati, dei sottoccupati, con particolare riferimento ai giovani, delle donne e di altre categorie di persone meritevoli di assistenza, ivi compresi anche gli immigrati, attraverso strumenti, anche innovativi, idonei a favorirne l'integrazione sociale.

- 3.3. La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, con gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.

- 3.4. Nel perseguimento di detti obiettivi, la Fondazione si propone di essere stimolo e supporto per un insieme di operatori, pubblici e privati, in particolare degli enti di Terzo Settore, nell'individuare e realizzare progetti e iniziative economiche ad alto impatto sociale volte a favorire l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti sopra indicati. In particolare, la Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, nel perseguimento dei propri fini, si propone, senza scopo di lucro, di promuovere, stimolare e supportare l'autonoma iniziativa, favorendo la nascita e lo sviluppo di soggetti che svolgano attività ad impatto sociale, con finalità sociali, aventi scopi connessi o complementari con quelli della Fondazione capaci di generare impatto positivo sulle fasce di popolazione più svantaggiata, dando alle stesse imprese un sostegno di carattere economico, strategico ed operativo.

- 3.5. La Fondazione ha la finalità di fronteggiare l'impatto economico e sociale della crisi pandemica, stimolando fenomeni atti a liberare il potenziale di crescita dell'economia, incrementare la produttività, creando nuova occupazione e migliorando la qualità del lavoro e dei servizi di cittadinanza. La Fondazione intende contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi individuati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) su stimolo del programma Next Generation EU, "perché Italia deve cambiare immaginazione, capacità progettuale e concretezza, per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all'interno di una Europa più forte e solidale".

Articolo 4)

Oggetto

- 4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- a) individuare efficaci percorsi di impact investing, pro-

muovendo e favorendo la nascita e lo sviluppo di soggetti privati ed anche di Terzo Settore e l'aggregazione tra di loro, anche attraverso l'individuazione e la messa a disposizione di specifici e personalizzati strumenti finanziari;

- b) erogare attraverso il proprio personale e la propria organizzazione servizi di assistenza, advisory e accompagnamento anche in materia economica e finanziaria, a favore di società private e di enti di Terzo Settore, di altri soggetti che svolgano attività ad impatto sociale, con finalità sociali aventi scopi connessi o complementari a quelli della Fondazione, nonché in operazioni di alta valenza strategico-sociale inclusi i servizi di analisi e valutazione dell'impatto sociale;

- c) favorire, anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi di accompagnamento e advisory lo sviluppo di specifiche e qualificate professionalità in capo a enti del Terzo Settore ivi compresi gli enti operanti nell'ambito del microcredito, della microfinanza e dell'housing sociale;

- d) promuovere la cultura dell'impresa sociale, dell'impact investment e del "social business", attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;

- e) promuovere il valore degli investimenti sociali anche in logica "glocal";

- f) effettuare erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, in favore di enti di Terzo Settore o di imprese che abbiano impatto sociale o finalità sociale che realizzino progetti coerenti e compatibili con le finalità della Fondazione;

- g) sostenere iniziative ad impatto sociale che, di volta in volta, perseguano specifici obiettivi individuati dalla Fondazione stessa, attraverso strumenti di intervento diretto di partecipazione, appositamente da essa individuati e sulla base di criteri di selezione dalla stessa fissati;

- h) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, comitati o altre forme associative, comunque volte al perseguimento di finalità analoghe;

- i) partecipare o concorrere alla costituzione di reti associative di secondo livello tra enti di Terzo Settore;

- k) costituire o partecipare a società, enti commerciali ed imprese sociali e mediante l'esercizio diretto, con contabilità separate, svolgere attività di impresa per la diretta realizzazione degli scopi statutari, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali il cui bilancio andrà allegato al bilancio della Fondazione;

- j) costruire, acquistare, prendere in gestione o ricevere in assegnazione immobili o infrastrutture da destinare ad utilizzi con finalità sociale (social housing, student housing,

co-working);

- l) promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;
 - m) investire in strumenti di finanza sociale - quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) - mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative aventi impatto nel settore sociale;
 - n) concedere borse di studio a favore di studenti meritevoli;
 - o) sostenere la formazione ed istruzione;
 - p) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
- 4.2. La Fondazione non potrà svolgere alcuna delle attività riservate agli intermediari finanziari.

Articolo 5)

Volontari e lavoratori dipendenti

- 5.1. La Fondazione può avvalersi ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e volontari.

Articolo 6)

Durata

- 6.1. La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II Patrimonio ed entrate

Articolo 7)

Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dal Fondatore.

- 7.2. Di detto complessivo patrimonio solo il fondo di dotazione originariamente conferito dal Fondatore e come successivamente incrementato resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio Direttivo, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

Articolo 8)

Entrate

- 8.1. Lo Fondazione finanzia le sue attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e deliberata dal Consiglio Direttivo non ad incremento del patrimonio;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9)

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

- 9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di medio valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari o dipendenti, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, CTS e dall'art. 77 dello stesso CTS.
- 9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
 - a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;
 - b) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse sarà calcolato sulla base delle condizioni di mercato.

Articolo 10)

Incremento del patrimonio

- 10.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:
 - a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - b) per effetto di elargizioni, anche in natura (comprese le donazioni e disposizioni testamentarie) destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
 - d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinare a pa-

trimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 11)

Salvaguardia del patrimonio

- 11.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
- 11.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
- 11.3. Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento delle attività correnti della Fondazione.

Articolo 12)

Divieto di distribuzione

- 12.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 13)

Patrimoni destinati a uno specifico affare

- 13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 14)

Organi

- 14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il

"Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

(d'ora innanzi il "vice Presidente");

- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");

- d) solo nel primo anno di vita della Fondazione è prevista la figura dell'amministratore unico, che sostituisce il Consiglio Direttivo;

- e) l'Organo di Controllo;

- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

- g) il Comitato degli Esperti (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

- h) eventuali ulteriori comitati, comunque denominati, la cui nomina, con funzioni consultive, fosse ritenuta opportuna dal Fondatore o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15)

Competenze del Consiglio Direttivo

- 15.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Norma Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. Pertanto, al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

- 15.2. Compete tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a. nominare, scegliendoli tra i consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

- b. nominare il Segretario Generale e determinare la misura del suo compenso;

- c. nominare l'Organo di controllo e determinarne il compenso;

- d. approvare il piano annuale di attività della Fondazione e curare l'attuazione di tale piano;

- e. istituire eventuali Comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi, determinandone gli eventuali compensi; adottare i regolamenti interni;

- d. definire la struttura operativa della Fondazione;

- f. predisporre e approvare, entro il 30 aprile, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo;

- g. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;

- h. deliberare sulle modifiche statutarie e sull'eventuale estinzione della Fondazione;

- g. delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;

- h. attribuire, sentito l'Organo di Controllo, compensi per

lo svolgimento di attività o incarichi particolari demandati

ai singoli Consiglieri;

- l. istituire e gestire fondi dedicati a specifici interventi regolamentandone il funzionamento;
- m. determinare il compenso del Collegio Sindacale o del Sindaco unico;
- n. determinare l'ammontare minimo (prevedere che il conferimento possa essere sotto forma anche di servizi o altro modo compatibile con le caratteristiche di fondazione di partecipazione) di contribuzione al patrimonio per l'attribuzione della qualifica di Cofondatore;
- o. nominare eventuali Cofondatori, ai sensi dell'articolo 1
- p. nominare i componenti del Comitato Consultivo degli Esperti, attribuendogli, eventualmente un compenso, e predisponendo il regolamento di funzionamento dello stesso.
- q. deliberare sul personale della Fondazione;
- r. nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca.
- s. svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla Norma Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Articolo 16)

Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

- 6.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
- 16.2. I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati dal Fondatore
- 16.3. In sede di costituzione della Fondazione è possibile che il Fondatore nomini un solo amministratore che ricopra la qualifica di Amministratore Unico con la finalità di dare avvio alla stessa Fondazione; l'amministratore unico resterà in carica per un solo anno, salvo che venga riconfermato in sede di nomina dei membri del consiglio direttivo, nel qual caso durerà in carica come gli altri membri. L'amministratore così nominato avrà l'amministrazione e la rappresentanza della Fondazione. Entro il primo anno di attività, il Fondatore provvederà a nominare i membri del Consiglio Direttivo.
- 16.4. Almeno uno dei membri del Consiglio dovrà essere un discendente del Fondatore. Il Consiglio direttivo resta in carica per 3 anni e fino all'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.
- 16.5. Il Consiglio Direttivo uscente provvede alla nomina dei successivi membri, tenendo conto delle esigenze operative e strategiche della Fondazione.
- 16.6. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere, e se nominati decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 17)
Gratuità dell'incarico

- 17.1. Dalla nomina di Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente o a membro di comitati interni non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18)
Durata della carica

- 18.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

- 18.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla naturale decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

- 18.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 19)
Convocazione del Consiglio Direttivo

- 19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare

- 19.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dell'Organo di Controllo.

- 19.3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti la totalità dei Consiglieri e dell'organo di Controllo.

Articolo 20)
Deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 20.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

- 20.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o,

in caso di assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

- 20.3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

- 20.4. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dalla Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

- 20.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

- 20.6. Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio-conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

- 20.7. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

- 20.8. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo possono essere svolte dal Segretario Generale o da un altro soggetto appositamente incaricato

Sezione II

Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale

Articolo 21)

Presidente e Vice Presidente

- 21.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

- 21.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

- 21.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e, in caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, dal Consigliere più anziano per età.

- 21.4. Il Presidente:

- a. svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione;

- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presenta allo stesso gli affari e formula le proposte di deliberazioni;

- c. cura ed organizza l'esecuzione delle delibere adottate;

- d. vigila sull'esecuzione delle delibere adottate da parte dei Consiglieri delegati, sull'andamento generale della Fonda-

zione e sul conseguimento delle finalità istituzionali;

- e. sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- f. ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- g. firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.
- h. predispone la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 21.5. In caso di urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Articolo 22)

SEGRETARIO GENERALE

- 22.1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 22.2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione e può essere da questi demandato a specifiche funzioni o compiti che tra l'altro possono essere di:
 - a. preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo nonché al successivo controllo dei risultati concreti;
 - b. attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, delle determinazioni del comitato consultivo degli Esperti e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo, ed alla conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti l'assunzione di personale, il conferimento di incarichi e di mandati di servizio e gli approvvigionamenti funzionali.
- 22.3. Il Segretario può essere membro del Consiglio Direttivo.
- 22.4. Il Segretario Generale è rieleggibile e riveste tale carica per tre anni e comunque sino alla sua effettiva sostituzione.

Sezione III

Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 23)

Composizione dell'Organo di Controllo

- 23.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabi-

lito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

- 23.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominato anche due Controllori Supplenti.

- 23.3. A Organo di Controllo, sia in forma unica o collegiale, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- a. un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;

- b. soggetto iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, all'Ordine degli avvocati;

- c. un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

- 23.4 In sede di costituzione, il Fondatore provvede a nominare il Controllore Unico, ma non il Controllore Supplente. Il Controllore Unico così nominato durerà in carica per non più di un anno e cesserà comunque una volta nominato il Consiglio Direttivo nella sua interezza ai sensi dell'art. 16.3. Il Consiglio Direttivo così nominato provvederà senza indugio a nominare l'organo di controllo nella sua interezza.

Articolo 24)

Durata in carico dell'Organo di Controllo

- 24.1. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

- 24.2. I membri del dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 25)

Compiti e funzioni dell'Organo di Controllo

- 25.1. L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

- b. vigila sul rispetto dei principi di carretta amministrazione della Fondazione;

- c. vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 luglio 2002, n. 231, qualora applicabili;

- d. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e del suo concreto funzionamento;

- e. esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare

riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

- f. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;

- g. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

- 25.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

- 25.3. All'Organo di Controllo spetta un compenso così come deciso e deliberato dall'Consiglio Direttivo al momento della sua nomina.

Articolo 26)

Esercizio delle funzioni di revisore legale

- 26.1. La funzione di revisore legale è esercitata, qualora ne sussistessero le caratteristiche di obbligatorietà, da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori legali.

- 26.2. Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica della corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e della conformità degli accertamenti eseguiti alle norme che la disciplinano;

- espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

- 26.3. L'incarico conferito al revisore o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo all'incarico e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

Sezione III bis Comitato consultivo degli esperti

Articolo 27)

Comitato Consultivo Degli Esperti (ADVISORY BOARD)

- 27.1. Il Comitato consultivo degli esperti, o Advisory Board, è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato a formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

- 27.2. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio Diretti-

vo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

- 27.3. Il Comitato agisce nel presupposto della massima fiducia riposta in tutti i suoi componenti dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, i quali riconoscono, con la sua composizione e nomina, l'investitura a personificare gli alti livelli qualitativi di pensiero e azione che la Fondazione persegue.

- 27.4. Il Comitato Consultivo degli Esperti si compone di un numero di almeno 6 membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo. Per espressa volontà del Fondatore, due dei membri dovranno essere nominati su proposta vincolante, uno del Rettore "pro tempore" di Unisalento che indicherà un professore in organico dell'Università del Salento ed uno del Presidente del Rotary Club Lecce che indicherà un socio del Rotary Distretto 2120. In ogni caso i membri devono essere individuati tra esperti di massimo livello nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.

- 27.5. Il Consiglio Direttivo nomina, tra gli esperti, il Presidente del Comitato, a cui spettano tutti i più ampi poteri organizzativi riguardanti il funzionamento dell'organo, comprese le analisi di priorità sui temi oggetto di intervento e approfondimento. Criteri e modalità per lo svolgimento dei compiti suddetti formano oggetto di specifico Regolamento che su proposta del Presidente del Comitato è approvato dal Consiglio Direttivo. 27.6. La carica di membro del Comitato degli Esperti è gratuita, salvo la facoltà del Consiglio Direttivo, al momento delle singole nomine, di attribuire un compenso per incarichi specifici a ciascuno.

Sezione IV

Bilanci, libri e scritture

Articolo 28)

Esercizi, bilancio sociale e bilancio d'esercizio

- 28.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- 28.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

- 28.3. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile

- 28.4. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Articolo 29)

Scritture contabili

- 29.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 30)

Libri della Fondazione

- 30.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo;

- b. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato consultivo degli Esperti.

- 30.2. Qualora la Fondazione si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Sezione V

Estinzione e scioglimento

Articolo 31)

Devoluzione del patrimonio

- 31.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Sezione VI

Arbitrato

Articolo 32)

Clausola compromissoria

- 32.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

- 32.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lecce.

- 32.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede, e quindi a Lecce.

- 32.4. La composizione del collegio arbitrale è demandata, su istanza della parte attrice, al presidente del Consiglio Notarile di di Lecce.

- 32.5. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.